



Rep. N 1172 Prot. n. 8825

Data 30 aprile 2009

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, e successive modificazioni
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.09.1990, n. 241, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, e in particolare l'art. 1 – comma 10;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'8.07.2008, recante "Criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti";
VISTA la Legge 06.09.2008, n. 133;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano;
VISTO il D.R. n. 21/AG del 09.11.1999 con cui è stato emanato il Regolamento dei professori a contratto del Politecnico di Milano;
VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico, nella seduta del 20 aprile 2009, in ordine all'approvazione della proposta del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, sentiti la Giunta dell'Organismo di Coordinamento Didattico (O.C.D.) e il Collegio dei Direttori di Dipartimento nelle rispettive riunioni del 6 e del 7 aprile 2009;
RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e la contestuale abrogazione del Regolamento dei professori a contratto del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 21/AG del 09.11.1999;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici con gli uniti allegati.

Per effetto dell'adozione del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici è contestualmente abrogato il Regolamento dei professori a contratto del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 21/AG del 09.11.1999.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIDATTICI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, il Politecnico di Milano, nell'ambito della disponibilità di bilancio, può conferire a soggetti italiani o stranieri, incarichi di insegnamento nei Corsi di studio, attivati secondo la normativa vigente, o per lo svolgimento di attività didattiche integrative, previa deliberazione degli Organi accademici.
- 2) Non sono oggetto del presente Regolamento le attività sussidiarie, di supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminari e le esercitazioni.

Art. 2

Individuazione dei soggetti e tipologie di conferimento di incarico

- 1) Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti:
 - a) mediante affidamento a professori di I e di II fascia, assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e a ricercatori del Politecnico di Milano o di altre Università, a titolo gratuito oppure oneroso;
 - b) mediante stipula di contratti di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, a titolo gratuito oppure oneroso.
- 2) Possono inoltre essere conferiti incarichi di insegnamento mediante stipula di contratti di diritto privato:
 - a) a titolari di assegni di ricerca in servizio presso il Politecnico di Milano, previo parere del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista. L'attività didattica dovrà essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali assegnati in capo alla ricerca;
 - b) ad esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo.
- 3) Non possono essere conferiti affidamenti di incarichi o stipulati contratti di diritto privato al personale tecnico-amministrativo delle Università, ad esclusione dei Dirigenti.
- 4) L'attività svolta in qualità di professore a contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
- 5) I professori a contratto potranno inequivocabilmente qualificarsi e fregiarsi del titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della propria prestazione intellettuale presso l'Ateneo.

Art. 3

Criteri e modalità di selezione. Contenuti dei bandi

- 1) Gli incarichi di insegnamento sono affidati mediante procedura comparativa, adeguatamente pubblicizzata, che consiste in una valutazione dei titoli culturali e delle competenze possedute.
- 2) La procedura di cui al comma precedente è attivata dalle Facoltà di Ateneo interessate ed è disciplinata da apposito bando, nel quale dovranno essere indicati:
 - a) la denominazione dell'insegnamento;
 - b) il settore scientifico-disciplinare di afferenza;
 - c) il numero dei crediti formativi.
- 3) Il bando indicherà i criteri in base ai quali è effettuata la valutazione comparativa del curriculum dei candidati.
- 4) Di massima costituiranno titolo preferenziale:
 - a) eventuali attività e pubblicazioni scientifiche;
 - b) precedenti esperienze didattiche;
 - c) elevata qualificazione professionale;
 - d) eventuale ed accertato inserimento in specifici Albi Dipartimentali di collaboratori didattici.
- 5) La valutazione sarà correlata alle specifiche esigenze e obiettivi didattici connessi agli insegnamenti o all'attività formativa per i quali è bandita la selezione.
- 6) Del bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
- 7) Il bando dovrà essere pubblicato a cura della Facoltà interessata.
- 8) Gli incarichi di insegnamento possono essere banditi con lo stesso bando e possono altresì essere affidati, previa verifica, da parte della Facoltà, della mancanza di docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare che non completano il proprio carico didattico obbligatorio.
- 9) Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti prioritariamente a titolo gratuito e secondo le seguenti precedenze:
 - a) a docenti dell'Ateneo del medesimo settore scientifico-disciplinare;
 - b) a docenti dell'Ateneo che abbiano interessi scientifici sul settore-scientifico disciplinare oggetto del bando;
 - c) a docenti di altra università;
 - d) a esterni.
- 10) Nel caso di affidamento di incarico a titolo oneroso, nel bando deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

- 11) Per i corsi di studio interfacoltà, la priorità per il conferimento degli incarichi, sarà data in egual misura ai docenti delle Facoltà interessate.
- 12) Gli affidamenti di incarichi sono conferiti nominativamente con provvedimento del Direttore amministrativo.

Art. 4

Procedure per il conferimento degli incarichi a docenti dell'Ateneo o di altre Università

- 1) I Consigli di Facoltà conferiscono gli incarichi con delibera motivata.
- 2) In caso di pluralità di domande relative allo stesso insegnamento, la Facoltà potrà nominare una Commissione che procederà alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
- 3) La Facoltà deve assicurare la pubblicità degli atti della Commissione.
- 4) La delibera di conferimento darà conto della valutazione comparativa in base alla quale è stata operata la scelta.
- 5) Le domande dei docenti dell'Ateneo, volte ad ottenere l'autorizzazione a tenere insegnamenti presso altri Atenei, sono presentate dai docenti stessi al Preside della Facoltà di appartenenza, che verifica preliminarmente l'esistenza di una Convenzione con l'Università interessata, senza la quale l'autorizzazione non può essere concessa.
- 6) L'autorizzazione è concessa con delibera della Facoltà cui il professore appartiene e trasmessa all'Università interessata.
- 7) I docenti di altro Ateneo sono tenuti ad allegare alla domanda la richiesta di nulla-osta presentata all'Ateneo di appartenenza.
- 8) Non potranno essere prese in considerazione domande dei singoli docenti, né concesse autorizzazioni, al di fuori delle convenzioni che potranno essere stipulate tra il Politecnico di Milano e un altro Ateneo.
- 9) In caso di mancato rilascio del nulla-osta, l'attività svolta non sarà riconosciuta.
- 10) Le domande dei docenti di un altro Ateneo non potranno essere prese in considerazione al di fuori delle convenzioni che potranno essere stipulate tra il Politecnico di Milano e gli Atenei di appartenenza.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi a studiosi ed esperti

- 1) I Consigli di Facoltà possono eccezionalmente deliberare il conferimento diretto di incarico di insegnamento, a titolo gratuito o a titolo oneroso, senza attivare le procedure selettive, a studiosi italiani o stranieri di chiara fama che abbiano ottenuto rilevanti riconoscimenti scientifici o professionali in ambito nazionale o internazionale.
- 2) Per il conferimento diretto sono considerati requisiti prioritari:
 - a) l'aver svolto attività di docenza documentata presso lo stesso settore scientifico-disciplinare
 - b) il possesso di pubblicazioni scientifiche edite da riviste o altre sedi editoriali nazionali ed internazionali, particolarmente accreditate;
 - c) esperienza professionale.

Art. 6

Albo degli studiosi e degli esperti

- 1) A cura dei Dipartimenti sono costituiti e aggiornati appositi albi in cui sono inseriti i nominativi degli studiosi e degli esperti di cui al precedente articolo, riferiti ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
- 2) Le Facoltà possono consultare tali albi al fine di individuare i soggetti a cui conferire gli affidamenti diretti, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 7

Durata e rinnovo dei contratti

- 1) I contratti hanno di norma la durata di un anno accademico; possono essere stipulati anche contratti pluriennali.
- 2) I contratti possono essere rinnovati agli stessi docenti, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato e previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente.

Art. 8

Diritti e doveri. Incompatibilità

- 1) I docenti titolari di affidamenti o di contratti di incarico di insegnamento, hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.
- 2) L'impegno didattico è riferito al numero di ore previste per l'insegnamento nel manifesto degli studi e comprende anche lo svolgimento delle relative verifiche dell'apprendimento (prove in itinere, appelli d'esame, etc.), l'assistenza alla preparazione delle tesi e la partecipazione alle sedute di laurea anche in qualità di correlatore, il ricevimento degli studenti, nelle forme stabilite dalla Facoltà.
- 3) I docenti sono tenuti alla compilazione di un registro on-line su cui verranno annotate le attività svolte. Al termine dell'insegnamento il registro dovrà essere stampato, firmato e consegnato in Facoltà, quale certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico, anche ai fini dell'eventuale pagamento del compenso ove previsto.
- 4) I docenti che svolgono attività didattica integrativa (*ex art. 25 D.P.R. 382/80*) sono tenuti ad offrire agli studenti tutta l'assistenza necessaria per l'ottimale apprendimento delle nozioni oggetto dell'attività stessa.
- 5) I docenti incaricati partecipano alle Commissioni d'esame di profitto e di laurea, limitatamente all'anno accademico di riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali è stato svolto il corso, ovvero l'attività di supporto alla didattica.
- 6) Non costituisce incompatibilità la partecipazione alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano.
- 7) I professori a contratto partecipano come uditori alle riunioni negli organi accademici a cui afferisce l'insegnamento. E' comunque esclusa la partecipazione in occasione di eventuali deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento di incarichi disciplinati dal presente Regolamento.
- 8) L'incarico di professore a contratto presso il Politecnico di Milano è incompatibile con la qualità di studente iscritto al dottorato di ricerca/scuola di specializzazione.

Art. 9

Stipula dei contratti

- 1) Il Direttore amministrativo, in esecuzione delle deliberazioni degli Organi accademici, stipula il contratto di diritto privato, in base agli artt. 2229 e ss. del codice civile.
- 2) Il Politecnico di Milano provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 10

Modulistica

- 1) È parte integrante del presente Regolamento:
 - a) il modulo che dovrà essere utilizzato come schema di bando;
 - b) lo schema di domanda di partecipazione.

Art. 11

Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.
- 2) Sono fatti salvi gli incarichi di insegnamento attribuiti mediante affidamento o stipula di contratti di diritto privato, fino a tutto l'anno accademico 2008/2009.

IL RETTORE
F.to prof. Giulio Ballio